

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2395)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1975

Contributo annuo a favore dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.)
per il triennio 1975-77

ONOREVOLI SENATORI. — L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è posto in grado di attuare i suoi programmi di assistenza mediante un « Fondo » *ad hoc* delle Nazioni Unite costituito principalmente dai contributi annuali degli Stati aderenti alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

La partecipazione finanziaria italiana ai detti programmi ha avuto carattere continuativo ed è consistita in un contributo originariamente di lire 1.900.000, aumentato gradualmente nel tempo sino all'attuale di lire 29.500.000 annui, previsto per il triennio 1972-74 con legge 6 dicembre 1973, n. 929.

L'Alto Commissariato per i rifugiati, chiamato a svolgere la sua opera di assistenza in

settori sempre più vasti e particolarmente in Africa ed Asia, ha visto aumentare sensibilmente le sue necessità finanziarie.

Molti Paesi hanno preannunciato contributi più consistenti. Le attuali difficoltà economiche dell'Italia non offrono la possibilità di effettuare un aumento proporzionale, ma bensì costringono a contenerlo in una misura non rilevante, che vuole peraltro essere testimonianza della buona volontà di partecipazione alle benemerite attività dell'Alto Commissariato.

Il disegno di legge in oggetto eleva il contributo annuo italiano a lire 32.500.000 per il triennio 1975-77.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 32.500.000 annue, per il triennio 1975-77, a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Art. 2.

All'onere di lire 32.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.